



## I TICKET SANITARI

### DOMANDE E RISPOSTE

(per leggere la risposta cliccare sul testo della domanda)

<b>A</b>	<b>QUALI SONO LE COSE FONDAMENTALI DA SAPERE SUI TICKET SANITARI?</b>	<b>4</b>
<b>B</b>	<b>COME SI APPLICA IL TICKET?</b>	<b>4</b>
<i>B1</i>	<i>Visite ed esami specialistici</i>	<i>4</i>
<i>B2</i>	<i>Quota fissa per ricetta</i>	<i>4</i>
<i>B3</i>	<i>Visite specialistiche</i>	<i>5</i>
<i>B4</i>	<i>Interventi di chirurgia ambulatoriale</i>	<i>5</i>
<i>B5</i>	<i>Risonanza magnetica e Tac</i>	<i>6</i>
<i>B6</i>	<i>Pronto soccorso</i>	<i>6</i>
<i>B7</i>	<i>Farmaci di fascia A</i>	<i>7</i>
<b>C</b>	<b>L'AUTOCERTIFICAZIONE DELLA FASCIA DI REDDITO</b>	<b>7</b>
<i>C1</i>	<i>Perché va autocertificata la fascia di reddito?</i>	<i>7</i>
<i>C2</i>	<i>Quali sono le fasce di reddito?</i>	<i>8</i>
<i>C3</i>	<i>Chi deve presentare l'autocertificazione della fascia di reddito?</i>	<i>8</i>
<i>C4</i>	<i>Chi non deve presentare l'autocertificazione della fascia di reddito?</i>	<i>8</i>
<i>C5</i>	<i>Chi ha un'esenzione parziale dal ticket deve presentare l'autocertificazione?</i>	<i>8</i>
<i>C6</i>	<i>Va compilato un modulo per ciascun assistito? E per i minori? E dopo i 18 anni ?</i>	<i>8</i>
<i>C7</i>	<i>L'autocertificazione ha una scadenza? Va rinnovata?</i>	<i>8</i>
<i>C8</i>	<i>Che cosa si dichiara esattamente nella propria autocertificazione?</i>	<i>8</i>
<i>C9</i>	<i>Chi deve firmare l'autocertificazione?</i>	<i>9</i>

<i>C10</i>	<i>Se viene compilata per errore una fascia di reddito sbagliata cosa fare?</i>	<i>9</i>
<i>C11</i>	<i>In caso di variazioni della fascia di reddito dichiarata cosa fare?</i>	<i>9</i>
<i>C12</i>	<i>Se il nuovo reddito supera i 100.000 euro come si modifica la fascia di reddito dichiarata?</i>	<i>9</i>
<i>C13</i>	<i>Chi non è ancora certo del cambiamento della propria fascia di reddito come fa?</i>	<i>9</i>
<i>C14</i>	<i>Come ci si regola con i ticket già pagati, se è cambiata la fascia di reddito?</i>	<i>10</i>
<b>D</b>	<b>LA COMPILAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE</b>	<b>10</b>
<i>D1</i>	<i>Il reddito che viene autocertificato a che anno si riferisce?</i>	<i>10</i>
<i>D2</i>	<i>Cosa si intende per nucleo familiare fiscale?</i>	<i>10</i>
<i>D3</i>	<i>Come si calcola il reddito complessivo del nucleo familiare?</i>	<i>10</i>
<i>D4</i>	<i>Quali familiari possono essere considerati "familiari a carico"?</i>	<i>11</i>
<i>D5</i>	<i>I cambiamenti del nucleo familiare modificano immediatamente la fascia di reddito?</i>	<i>11</i>
<i>D6</i>	<i>Per i figli di coppie separate o unioni di fatto come va individuato il nucleo familiare fiscale?</i>	<i>11</i>
<i>D7</i>	<i>I coniugi con regime di separazione dei beni come compilano l'autocertificazione?</i>	<i>12</i>
<i>D8</i>	<i>Gli adulti conviventi fiscalmente autonomi costituiscono il medesimo nucleo familiare fiscale?</i>	<i>12</i>
<i>D 9</i>	<i>Le coppie sposate con residenze differenti costituiscono lo stesso nucleo familiare?</i>	<i>12</i>
<i>D10</i>	<i>Se entrambi i genitori sono esenti va fatta l'autocertificazione per il figlio a carico?</i>	<i>12</i>
<i>D11</i>	<i>L'analfabeta senza amministratore di sostegno/tutore come compila l'autocertificazione?</i>	<i>13</i>
<b>E</b>	<b>LA CONSEGNA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE</b>	<b>13</b>
<i>E1</i>	<i>Dove si possono trovare i moduli per l'autocertificazione della fascia di reddito?</i>	<i>13</i>
<i>E2</i>	<i>Come si può compilare e consegnare la propria autocertificazione?</i>	<i>13</i>
<i>E2.1</i>	<i>compilazione e consegna ad uno degli sportelli individuati dalle Aziende Usl:</i>	<i>13</i>
<i>E2.2</i>	<i>compilazione autonoma e invio all'Azienda Usl a mezzo raccomandata A/R</i>	<i>14</i>
<i>E2.3</i>	<i>compilazione autonoma e invio all'Azienda Usl a mezzo fax</i>	<i>14</i>
<i>E2.4</i>	<i>compilazione autonoma e invio all'Azienda Usl a mezzo PEC (posta elettronica certificata)</i>	<i>14</i>
<i>E2.5</i>	<i>compilazione autonoma e invio all'Azienda Usl a mezzo email</i>	<i>15</i>
<i>E3</i>	<i>L'autocertificazione va consegnata all'Azienda Usl di residenza o di domicilio?</i>	<i>15</i>
<i>E4</i>	<i>Quale documento di identità va presentato con l'autocertificazione per un minore?</i>	<i>15</i>
<i>E5</i>	<i>Occorre una delega scritta per consegnare l'autocertificazione di un'altra persona?</i>	<i>15</i>

<b>F</b>	<b>UTILIZZO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE</b>	<b>15</b>
<i>F1</i>	<i>Come sono utilizzati dall'Azienda Usl i dati della fascia di reddito autocertificati?</i>	<i>15</i>
<i>F2</i>	<i>Occorre mostrare la propria autocertificazione ogni volta che si va dal medico?</i>	<i>16</i>
<i>F3</i>	<i>Chi deve indicare nella ricetta il codice della fascia di reddito RE1, RE2, RE3?</i>	<i>16</i>
<i>F4</i>	<i>Come fare se il codice della fascia di reddito stampato nella ricetta è diverso da quello autocertificato?</i>	<i>16</i>
<i>F5</i>	<i>In quale spazio della ricetta è riportato il codice RE di fascia di reddito?</i>	<i>16</i>
<i>F6</i>	<i>Può essere autocertificata all'Ausl sia una fascia di reddito che un'esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito?</i>	<i>17</i>
<i>F6.1</i>	<i>Può essere autocertificata all'Ausl sia una fascia di reddito che un'esenzione dal pagamento del ticket in base alla crisi economica (E99)?</i>	<i>17</i>
<i>F7</i>	<i>Vengono fatti controlli sulle fasce di reddito dichiarate?</i>	<i>17</i>
<i>F8</i>	<i>E' una violazione della privacy il fatto che gli operatori conoscano la fascia di reddito?</i>	<i>17</i>
<b>G</b>	<b>SITUAZIONI PARTICOLARI: COME FARE?</b>	<b>17</b>
<i>G1</i>	<i>L'assistito con domicilio in un'Azienda Usl diversa da quella di residenza</i>	<i>17</i>
<i>G2</i>	<i>L'assistito non residente in Emilia-Romagna</i>	<i>17</i>
<i>G3</i>	<i>Il lavoratore colpito dalla crisi (disoccupato, in cassa integrazione, in mobilità, con contratto di solidarietà)</i>	<i>18</i>
<i>G4</i>	<i>Lo straniero in soggiorno temporaneo (STP)</i>	<i>18</i>
<i>G5</i>	<i>L'assistito con esenzione ticket riconosciuta da altra Regione</i>	<i>18</i>
<b>H</b>	<b>INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI</b>	<b>18</b>
<i>H1</i>	<i>A chi ci si può rivolgere per approfondimenti sull'applicazione dei ticket?</i>	<i>18</i>
<i>H2</i>	<i>A chi ci si può rivolgere per segnalazioni sull'applicazione dei ticket?</i>	<i>19</i>
<b>I</b>	<b>ALLEGATO: ELENCO DELLE ESENZIONI TOTALI TICKET</b>	<b>20</b>
<b>L</b>	<b>ALLEGATO: ELENCO DELLE ESENZIONI PARZIALI TICKET</b>	<b>22</b>

## **A QUALI SONO LE COSE FONDAMENTALI DA SAPERE SUI TICKET SANITARI?**

- I ticket sanitari si applicano alle visite specialistiche, agli esami specialistici, agli interventi di chirurgia ambulatoriale, ai farmaci di fascia A erogati dal Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna
- Non sono applicati alle visite, agli esami, agli interventi di chirurgia ambulatoriale e ai farmaci per chi è già esente totale dal pagamento del ticket; per le persone titolari di esenzione parziale (patologia croniche e invalidanti, malattie rare e altre condizioni) il ticket, se dovuto, si applica alle prestazioni non relative alla condizione oggetto di esenzione
- Sono modulati per fasce di reddito familiare fiscale lordo autocertificate dallo stesso assistito
- Per l'applicazione del ticket, le persone non esenti totali dal ticket che hanno un reddito familiare fiscale lordo fino a 100.000 euro l'anno devono presentare l'autocertificazione della propria fascia di reddito
- Non c'è un limite di tempo per presentare la propria autocertificazione: si può fare al momento della prenotazione di visite/esami o quando occorre ritirare farmaci
- In assenza di esenzione o di autocertificazione della fascia di reddito è previsto il ticket massimo, quello che si applica a chi ha un reddito familiare fiscale lordo annuo che supera i 100.000 euro (e che non deve presentare alcuna autocertificazione).
- L'autocertificazione va rinnovata solo in caso di variazione della fascia di reddito di appartenenza, riferita all'anno precedente.

## **B COME SI APPLICA IL TICKET?**

### **B1 Visite ed esami specialistici**

Il ticket per ogni ricetta che prescrive visite ed esami specialistici non può superare il tetto massimo di 36,15 euro.

Questo tetto massimo è valido per tutti, indipendentemente dalle fasce di reddito.

Per calcolare il ticket, gli operatori sommano le tariffe delle singole visite ed esami presenti nella ricetta (tariffe definite nel Nomenclatore tariffario regionale della specialistica ambulatoriale) e, anche se il totale è superiore, il ticket rimane di 36,15 euro.

Se la ricetta prescrive la sola visita il ticket è:

-per la prima visita: 23 euro

- per la visita di controllo: 18 euro

Questo sistema di calcolo non si applica alle ricette che prescrivono Tac, Risonanza magnetica, o interventi di chirurgia ambulatoriale, in quanto hanno un ticket fisso predefinito.

### **B2 Quota fissa per ricetta di visite e di esami specialistici**

Si aggiunge al ticket e viene applicata ad ogni ricetta che prescrive esami con un totale delle tariffe superiore a 10 euro. In altre parole, la quota fissa aggiuntiva è prevista se la somma delle tariffe degli esami prescritti con una ricetta supera i 10 euro.

La quota fissa è in proporzione al reddito familiare fiscale lordo annuo:

- nessuna quota fissa (reddito inferiore a 36.152 euro)

- 5 euro (reddito tra 36.153 e 70.000 euro)

- 10 euro (reddito da 70.001 euro a 100.000 euro)
- 15 euro (reddito superiore a 100.000 euro).

La quota fissa per ricetta non si applica alle prescrizioni che contengono solo la visita, né a quelle che prescrivono Tac, Risonanza magnetica o interventi di chirurgia ambulatoriale, in quanto hanno un ticket fisso predefinito.

I cittadini comunitari titolari di TEAM (tessera sanitaria europea) devono pagare una quota fissa pari a 10 euro per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale indipendentemente dal loro reddito.

Nel caso di cittadini non comunitari, soggiornanti temporaneamente in Italia ma non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, le quote che devono pagare cambiano a seconda che esistano o meno convenzioni bilaterali tra i loro stati di provenienza e l'Italia. Nel caso in cui siano in vigore convenzioni bilaterali i cittadini non comunitari devono pagare una quota fissa pari a 10 euro per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale indipendentemente dal loro reddito. Se non sono in vigore i suddetti accordi, dovranno pagare l'intera tariffa della prestazione. I cittadini di San Marino, che si recano in Italia con un attestato di autorizzazione al trasferimento per cure, devono pagare il ticket e la quota fissa di 10 euro, indipendentemente dal loro reddito.

### **B3 Visite specialistiche**

Il ticket per le visite specialistiche prescritte senza esami (in una ricetta che prescrive la sola visita) è previsto per tutti, esclusi gli esenti, indipendentemente dalla fascia di reddito familiare lordo fiscale:

- per la prima visita : 23 euro
- per la visita di controllo : 18 euro.

### **B4 Interventi di chirurgia ambulatoriale**

Gli interventi di chirurgia ambulatoriale prevedono il pagamento di un ticket di 46,15 euro per tutti (esclusi gli esenti), indipendentemente dalla fascia di reddito familiare fiscale lordo. Questo ticket è comprensivo delle visite e degli esami pre e post intervento.

Interventi di chirurgia ambulatoriale soggetti al pagamento del ticket di 46,15 euro:

- amputazione dita piede
- amputazione e disarticolazione dita mano
- amputazione e disarticolazione pollice
- artroplastica articolazione carpocarpale e carpometacarpale senza impianto
- artroplastica articolazione metacarpofalangea e interfalangea senza impianto
- artroscopia sede non specificata
- asportazione vene arto superiore
- deconnessione sbocchi safeno-femorale e safeno-popliteo
- focoemulsione ed aspirazione cataratta
- impianto secondario di cristallino artificiale
- inserzione cristallino artificiale
- liberazione di sciatico popliteo esterno (SPE) al capitello peroneale
- liberazione tunnel carpale
- liberazione tunnel cubitale

- liberazione tunnel tarsale
- lisi aderenze mano (dito a scatto)
- litotripsia extracorporea rene/uretere con cateterismo ureterale (prima seduta)
- litotripsia extracorporea rene/uretere con cateterismo ureterale (seduta successiva)
- litotripsia extracorporea rene/uretere e/o vescica (x seduta)
- ministripping vene varicose arto inferiore
- revisione moncone di amputazione
- ricostruzione palpebra a tutto spessore
- ricostruzione palpebra non a tutto spessore
- rimozione di cristallino artificiale impiantato
- riparazione dito a martello/artiglio
- riparazione ernia ombelicale
- riparazione ernia ombelicale con protesi
- riparazione monolaterale ernia crurale
- riparazione monolaterale ernia crurale con innesto/protesi
- riparazione monolaterale ernia inguinale con innesto/protesi diretta/indiretta
- riparazione monolaterale ernia inguinale diretta/indiretta

Agli interventi di chirurgia ambulatoriale non compresi in questo elenco si applica il ticket previsto per le visite e gli esami specialistici (vedi "visite ed esami specialistici" )

#### **B5 Risonanza magnetica e Tac**

Tutte le Risonanze magnetiche e tutte le Tac (tomografia assiale computerizzata) prevedono il pagamento di un ticket predefinito, calcolato in base al reddito familiare fiscale lordo:

- 36,15 euro per i redditi inferiori a 36.152 euro
- 50 euro per i redditi tra 36.153 e 100.000 euro
- 70 euro per i redditi superiori a 100.000 euro.

#### **B6 Pronto soccorso**

Le cure in Pronto soccorso sono gratuite nei soli casi di accesso considerati appropriati.

L'accesso non appropriato al Pronto soccorso comporta invece il pagamento di un ticket di € 25 per la prima visita del medico di Pronto soccorso.

A questo ticket si aggiungono:

- un ulteriore ticket di 23 euro per ogni eventuale successiva visita di consulenza richiesta dal medico di Pronto soccorso;
- un ticket massimo di 36,15 euro ogni 8 prestazioni della stessa branca (es. esami di laboratorio, esami di radiologia) prescritti dal medico di PS, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa (qualsiasi sia il valore totale delle tariffe degli esami prescritti).

I casi di accesso appropriato ai servizi di Pronto soccorso, che quindi non prevedono il pagamento del ticket, sono:

- trauma avvenuto nelle 24 ore precedenti all'accesso in Pronto soccorso
- trauma avvenuto prima delle 24 ore precedenti all'accesso in Pronto soccorso se è stato effettuato un intervento terapeutico
- avvelenamento acuto
- infortunio sul lavoro

- colica renale, crisi di asma, dolore toracico, aritmie cardiache, glaucoma acuto, corpo estraneo oculare, sanguinamento dal naso, corpo estraneo nell'orecchio
- complicanze di intervento chirurgico che determinano il ricorso al Pronto soccorso entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera
- problemi e sintomi correlati alla gravidanza

Inoltre, non paga il ticket chi:

- viene posto in Osservazione breve intensiva (OBI), per approfondimenti diagnostici o terapie che richiedono un tempo di osservazione di solito compreso tra 6 e 24 ore
- viene ricoverato in qualsiasi reparto ospedaliero
- si rivolge al Pronto soccorso su richiesta del medico/ pediatra di famiglia, del medico di continuità assistenziale (guardia medica) o del medico di un altro Pronto soccorso
- ha un'età inferiore a 14 anni
- è esente dal pagamento del ticket per patologia, reddito o altra condizione di esenzione prevista dalla normativa nazionale e regionale
- è straniero temporaneamente presente (STP) con dichiarazione di indigenza

Lo straniero temporaneamente presente accede alle prestazioni sanitarie senza l'obbligo di presentare i documenti inerenti alla regolarità del proprio soggiorno; se non è in regola, il suo accesso ai servizi in Emilia-Romagna non comporta segnalazioni all'Autorità giudiziaria.

- B7 Farmaci di fascia A** (erogati a carico del Servizio sanitario, prescritti con ricetta)  
 Il ticket viene calcolato in base al reddito familiare fiscale lordo autocertificato dal cittadino:
- nessun ticket (reddito inferiore a 36.152 euro)
  - 1 euro a confezione con tetto di 2 euro per ricetta (reddito tra 36.153 e 70.000 euro)
  - 2 euro a confezione con tetto di 4 euro per ricetta (reddito tra 70.001 e 100.000)
  - 3 euro a confezione e fino a 6 euro per ricetta (reddito superiore a 100.000 euro).
- Il ticket per la bombola di ossigeno è equiparato a quello della confezione di farmaco.  
 Il ticket si aggiunge all'eventuale differenza, già a carico del cittadino, tra il costo del farmaco generico e quello del farmaco di marca. Questa differenza è già pagata da tutti i cittadini (compresi gli esenti per età e reddito, patologia e invalidità, lavoratori colpiti dalla crisi e altre condizioni) ad eccezione dei pensionati di guerra con pensione vitalizia e le vittime del terrorismo e familiari.
- Per sapere quali sono le esenzioni totali e parziali valide per le prescrizioni di farmaci vedi in fondo a questo documento gli elenchi ai punti L e M.  
 Per sapere quali sono i farmaci esenti in base al tipo di esenzione per patologia cronica e invalidante (delibera regionale 1894 del 19/12/2011) vedi nel portale ERsalute: [http://www.saluter.it/documentazione/leggi/regionali/delibere/dgr\\_1894del2011.pdf/view?se\\_archterm=farmaci+correlati+](http://www.saluter.it/documentazione/leggi/regionali/delibere/dgr_1894del2011.pdf/view?se_archterm=farmaci+correlati+)).

## **C L'AUTOCERTIFICAZIONE DELLA FASCIA DI REDDITO**

### **C1 Perché va autocertificata la fascia di reddito?**

Visto che i ticket sono modulati in base al reddito familiare fiscale lordo, è necessaria una autocertificazione da parte di ogni persona, per definire l'ammontare esatto del ticket da pagare rispetto alla fascia di reddito del nucleo familiare fiscale di appartenenza. Il reddito familiare fiscale lordo da considerare è quello relativo al periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno precedente (ad esempio nel 2012 si considera il reddito 1 gennaio-31 dicembre 2011).

**C2 Quali sono le fasce di reddito?**

Queste le fasce di reddito familiare fiscale lordo:

<b>LE FASCE DI REDDITO</b>		
fascia 1	Codice <b>RE1</b>	da 0 a 36.152 euro
fascia 2	codice <b>RE2</b>	da 36.153 e 70.000 euro
fascia 3	codice <b>RE3</b>	da 70.001 a 100.000 euro
Oltre 100.000 euro la fascia di reddito non va autocertificata e si paga il ticket massimo previsto		

**C3 Chi deve presentare l'autocertificazione della fascia di reddito?**

Devono presentare l'autocertificazione della propria fascia di reddito le persone non esenti totali dal ticket che hanno un reddito familiare fiscale lordo fino a 100.000 euro l'anno. L'autocertificazione è personale e va compilato un solo modulo per ogni assistito, compresi i minori.

**C4 Chi non deve presentare l'autocertificazione della fascia di reddito?**

L'autocertificazione non deve essere presentata dai titolari di esenzione totale dal ticket e da chi ha un reddito familiare fiscale lordo che supera i 100.000 euro l'anno (per i quali è sempre previsto il pagamento del ticket massimo).

**C5 Chi ha un'esenzione parziale dal ticket deve presentare l'autocertificazione?**

Sì. L'assistito con esenzione parziale (ad esempio per patologia) deve presentare l'autocertificazione (se il suo reddito familiare fiscale lordo non supera i 100.000 euro annui). Il ticket sarà applicato alle visite, esami, interventi, farmaci non esenti, in quanto non relativi alla patologia di cui soffre e per la quale è titolare di esenzione.

**C6 Va compilato un modulo per ciascun assistito? E per i minori? E dopo i 18 anni ?**

Va compilato un modello dell'autocertificazione per ogni assistito, quindi anche per i minori. Naturalmente per il minore firmerà il genitore o il legale rappresentante. Al compimento dei 18 anni l'interessato rilascerà la propria autocertificazione, anche se la fascia resta la stessa.

**C7 L'autocertificazione ha una scadenza? Va rinnovata?**

L'autocertificazione va compilata una sola volta e non ha una scadenza. Ha validità illimitata, o comunque fino ad eventuale modifica delle condizioni di reddito.

**C8 Che cosa si dichiara esattamente nella propria autocertificazione?**

Consegnando o inviando la propria autocertificazione firmata all'Azienda Usl di residenza, la persona dichiara la propria fascia di reddito familiare fiscale lordo annuo e si impegna a comunicare eventuali futuri cambiamenti della propria fascia di reddito.



## C9 Chi deve firmare l'autocertificazione?

CHI FIRMA L'AUTOCERTIFICAZIONE	
per il maggiorenne	la persona interessata
per il minore	uno dei genitori
per il soggetto a tutela	tutore
per il soggetto ad amministrazione di sostegno	amministratore di sostegno

### C10 Se viene compilata per errore una fascia di reddito sbagliata cosa fare?

E' compito e responsabilità del cittadino dichiarare la propria fascia di reddito familiare fiscale lordo annuo e comunicare eventuali cambiamenti di questa fascia di reddito. In caso di errore, il cittadino deve presentare all'Azienda Usl di residenza una nuova autocertificazione, utilizzando il modulo di "Modifica dell'autocertificazione in caso di errore materiale", disponibile agli sportelli dell'Azienda Usl e scaricabile dal portale ERsalute <http://www.saluter.it/servizi/ticket-ed-esenzioni/applicazione/autocertificazione>. Se dal 1° gennaio al momento del rilascio della nuova autocertificazione all'assistito sono già state prescritte visite, esami, interventi, farmaci, il ticket dovrà essere ricalcolato secondo la fascia di appartenenza (vedi di seguito le modalità).

### C11 In caso di variazioni della fascia di reddito dichiarata cosa fare?

In caso di modifica della fascia di reddito familiare fiscale lordo che è stata dichiarata, è compito e responsabilità dell'assistito comunicare immediatamente all'Azienda Usl di residenza la nuova fascia di reddito di appartenenza, consegnando un nuovo modulo di autocertificazione, (utilizzando il medesimo modello). L'Azienda Usl, ricevuta la nuova dichiarazione, inserisce la nuova fascia di reddito (RE1, RE2 o RE3) a partire dal 1 gennaio dell'anno. Se dal 1° gennaio al momento del rilascio della nuova autocertificazione all'assistito sono già state prescritte visite, esami, interventi, farmaci, il ticket dovrà essere ricalcolato secondo la fascia di appartenenza (vedi di seguito le modalità).

### C12 Se il nuovo reddito supera i 100.000 euro come si modifica la fascia di reddito dichiarata?

Quando l'assistito verifica di avere un reddito familiare fiscale lordo che supera i 100.000 euro (e quindi deve pagare il ticket massimo previsto) a fronte di una autocertificazione di fascia di reddito presentata, deve darne immediata comunicazione all'Azienda Usl di residenza, utilizzando il modulo di "Revoca della fascia di reddito dichiarata", disponibile agli sportelli dell'Azienda Usl e scaricabile dal portale ERsalute <http://www.saluter.it/servizi/ticket-ed-esenzioni/applicazione/autocertificazione>

### C13 Chi non è ancora certo del cambiamento della propria fascia di reddito come fa?

Se nei primi mesi dell'anno l'assistito non è ancora in possesso di informazioni certe sui redditi familiari fiscali lordi dell'anno precedente può compilare l'autocertificazione nel momento in cui ha la certezza della variazione (ricezione del CUD, compilazione del 730 o Unico).

Se dal 1° gennaio al momento del rilascio della nuova autocertificazione all'assistito sono già state prescritte visite, esami, interventi, farmaci, il ticket dovrà essere ricalcolato secondo la fascia di appartenenza (vedi di seguito le modalità).

**C14 Come ci si regola con i ticket già pagati, se è cambiata la fascia di reddito?**

Se prima del rilascio di una nuova autocertificazione - che dichiara una variazione della fascia di reddito - all'assistito sono state prescritte dal 1° gennaio dell'anno in corso visite, esami, interventi, farmaci di cui ha già pagato il ticket, calcolato in base alla fascia di reddito precedente, occorre regolarizzare la posizione:

- nel caso di passaggio da una fascia inferiore a una superiore l'assistito è tenuto a integrare la quota di ticket, versando la differenza tra il ticket già pagato e quello ricalcolato in base alla nuova fascia di appartenenza
- nel caso di passaggio da una fascia superiore ad una inferiore l'assistito ha diritto alla restituzione della differenza tra il ticket pagato e il nuovo ticket ricalcolato.

**D LA COMPILAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE**

**D1 Il reddito che viene autocertificato a che anno si riferisce?**

Il reddito familiare fiscale lordo è quello dell'anno precedente, rispetto al momento dell'autocertificazione. Ad esempio dal 1 gennaio 2015 il reddito di riferimento è quello percepito nel 2014.

Se nei primi mesi dell'anno la persona non è in possesso di informazioni certe sui redditi dell'anno precedente del proprio nucleo familiare, potrà compilare l'autocertificazione nel momento in cui ne ha la certezza (ricezione del CUD, compilazione 730, o Unico). Dovranno essere ricalcolati e compensati eventuali ticket già pagati, se riferiti ad una diversa fascia di reddito.

**D2 Cosa si intende per nucleo familiare fiscale?**

Il nucleo familiare fiscale è composto dai coniugi (anche se non sono a carico) e dai familiari a carico.

I coniugi non devono essere separati legalmente.

In caso di separazione legale ed effettiva (con verbale di separazione omologato dal Tribunale/sentenza di separazione) ogni coniuge compilerà il modulo facendo riferimento al proprio nucleo familiare fiscale.

Sono familiari a carico le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51.

Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico, che risulta dal certificato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.

Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

**D3 Come si calcola il reddito complessivo del nucleo familiare?**

Il reddito complessivo del nucleo familiare fiscale ai fini del pagamento del ticket è dato dalla somma dei redditi lordi dei singoli membri del nucleo, come da dichiarazione dei redditi riferita all'anno precedente.

Vanno considerati i redditi al lordo degli oneri deducibili.

Il reddito è ricavabile dai modelli CUD, modello 730, modello Unico persone fisiche.

Nell'applicazione del ticket si applicano gli stessi criteri di calcolo del reddito complessivo adottati per l'esenzione ticket, così precisati dal Ministero della salute:

*“Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione dal ticket sanitario correlato al reddito, deve essere considerato il complesso dei redditi prodotti nell'anno di riferimento dai componenti il nucleo familiare, a prescindere dal fatto che gli stessi costituiscano redditi imponibili ai fini IRPEF ovvero siano assoggettati ad altro tipo di imposizione. Di conseguenza, dovranno essere presi in considerazione i redditi da locazione (anche se assoggettati a cedolare secca) ed i redditi dominicali, agrari o da fabbricato (anche se esentati dall'IRPEF in quanto assoggettati ad IMU). Confluiscono nel reddito complessivo anche le somme ricevute a titolo di liquidazione a seguito di licenziamento.”*  
(fonte: chiarimenti forniti dal Ministero della salute Direzione programmazione sanitaria dott.ssa Silvia Arcà, 26 marzo 2014)

L'eventuale reddito al di sotto dei 2840,51 euro percepito dai familiari a carico va sommato al reddito degli altri componenti il nucleo familiare, anche se è inferiore alla soglia minima sopra la quale è riconosciuta una posizione fiscale individuale.

In caso di dubbi sull'identificazione del reddito complessivo rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale e ai Patronati.

#### **D4 Quali familiari possono essere considerati "familiari a carico"?**

I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, cioè quelli per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51.

Sono familiari a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, senza limiti di età anche se non conviventi e residenti all'estero.

Altri familiari conviventi a carico:

- a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato
- b) i discendenti dei figli
- c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
- d) i genitori adottivi
- e) i generi e le nuore;
- f) il suocero e la suocera;
- g) i fratelli e le sorelle

Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

#### **D5 I cambiamenti del nucleo familiare modificano immediatamente la fascia di reddito?**

Così come il reddito familiare fiscale lordo, anche la condizione del nucleo familiare fa riferimento all'anno precedente.

Una modifica della condizione del nucleo familiare fiscale ( matrimonio, separazione legale, decesso, nuovo lavoro... ) può quindi comportare una variazione della fascia di reddito da autocertificare all'Azienda Usl ai fini del pagamento del ticket, ma solo a partire dall'anno successivo.

#### **D6 Per i figli di coppie separate o unioni di fatto come va individuato il nucleo familiare fiscale?**

Qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli, in mancanza di ulteriore accordo sulle detrazioni, deve presentare l'autocertificazione il genitore che ha il figlio minore a carico integralmente (100%) e usufruisce delle relative detrazioni fiscali.

In caso di affidamento congiunto o condiviso, quindi con il figlio (sia minore che maggiorenne) a carico di entrambi i genitori (50% e 50%), sarà individuato di comune accordo il genitore che farà parte del nucleo familiare insieme al figlio.

Se in assenza di provvedimenti di affidamento i genitori concordino nell'attribuire interamente la detrazione al genitore con il reddito più elevato, il reddito di riferimento ai fini della compilazione dell'autocertificazione per fascia è da intendersi quello del genitore col reddito più elevato.

Si dovranno naturalmente rispettare le previsioni di cui all'art. 155 del Codice civile ("Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli") e si dovrà tener conto dei precedenti eventuali accordi o situazioni giudiziali già assunti sugli oneri di mantenimento e obbligo di cura verso i figli.

A tal proposito si riporta parere del ministero delle finanze del 8 ottobre 2015:

"In caso di genitori non coniugati, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50%; se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire, per limiti di reddito, in tutto o in parte della detrazione, la stessa è assegnata per intero al secondo genitore, il quale dovrà, salvo diverso accordo, riversare all'altro un importo pari alla quota ulteriore di detrazione di cui ha fruito (articolo 12 del Tuir). In assenza di provvedimenti di affidamento, la detrazione deve essere ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuirla interamente a quello dei due con il reddito più elevato (circolare 15/E/2007)."

**D7 I coniugi con regime di separazione dei beni come compilano l'autocertificazione?**

La separazione dei beni non influisce sul calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare fiscale.

I coniugi in regime di separazione dei beni costituiscono il medesimo nucleo familiare fiscale e nel compilare l'autocertificazione ciascuno dovrà applicare la fascia corrispondente alla somma di entrambi i redditi, così come i coniugi con comunione dei beni.

**D8 Gli adulti conviventi fiscalmente autonomi costituiscono il medesimo nucleo familiare fiscale?**

No, ogni adulto convivente non coniugato e non fiscalmente a carico di un altro (ad esempio le coppie non sposate) costituisce nucleo familiare fiscale a se stante.

Non ha rilevanza se i conviventi fanno parte dello stesso nucleo anagrafico, perché in questo caso si fa riferimento al nucleo fiscale.

Le coppie coniugate - non legalmente ed effettivamente separate - costituiscono invece il medesimo nucleo familiare.

**D9 Le coppie sposate con residenze differenti costituiscono lo stesso nucleo familiare?**

Sì, non ha importanza se la residenza anagrafica è diversa tra i due coniugi.

**D10 Se entrambi i genitori sono esenti va fatta l'autocertificazione per il figlio a carico?**

Sì, considerato che per il figlio a carico i genitori usufruiscono di detrazioni fiscali.  
L'autocertificazione non va fatta solo se anche il figlio ha diritto all'esenzione.

**D11 L'analfabeta senza amministratore di sostegno/tutore come compila l'autocertificazione?**  
Secondo le stesse modalità già adottate per la dichiarazione dei redditi.

## **E LA CONSEGNA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE**

**E1 Dove si possono trovare i moduli per l'autocertificazione della fascia di reddito?**

I moduli per l'autocertificazione sono disponibili in diverse sedi: sportelli CUP, ambulatori medici, farmacie, sedi di patronati, CAF, sindacati e associazioni di categoria. Possono essere scaricati dal portale web del Servizio sanitario regionale ERsalute

<http://www.saluter.it/servizi/ticket-ed-esenzioni/applicazione/autocertificazione>

o dai siti web delle Aziende Usl.

Nel retro del modulo sono riportate le istruzioni per la compilazione.

**E2 Come si può compilare e consegnare la propria autocertificazione?**

**E2.1 compilazione e consegna ad uno degli sportelli** individuati dalle Aziende Usl:

- Sono attivi sportelli CUP, sportelli di assistenza fiscale di CAF e patronati, altre sedi (ad esempio Uffici relazioni con il pubblico, altri sportelli aziendali, farmacie, altri sportelli convenzionati).
- Per sapere dove andare nella propria zona di residenza:
  - telefonare al numero verde 800 033 033
  - consultare la Guida ai servizi del portale ERsalute [www.saluter.it](http://www.saluter.it), primo riquadro in alto a sinistra nella home page, scrivendo nel campo cerca "applicazione ticket"
  - consultare la pagina del portale ERsalute dedicata all'applicazione del ticket <http://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/ticket-ed-esenzioni/autocertificazione> Sono inoltre disponibili su tutti i siti web delle Aziende sanitarie (Aziende Usl, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliero-Universitarie, Irccs Rizzoli di Bologna).
- Allo sportello l'operatore può aiutare l'assistito a compilare l'autocertificazione. Se occorre un approfondimento sul piano fiscale è preferibile rivolgersi allo sportello dei CAF e dei patronati
- Il cittadino che si presenta allo sportello deve naturalmente essere identificato:
  - allo sportello Ausl è sufficiente mostrare il documento di identità
  - ai CAF/Patronati/altri sportelli convenzionati si consiglia di portare con sé anche una copia del documento di identità
- Va presentata un modulo di autocertificazione per ogni persona, anche per ogni minore
- Lo sportello farà una copia di ogni autocertificazione, da conservare agli atti e inserire nell'anagrafica assistiti dell'Azienda Usl e restituisce al cittadino la sua copia vidimata /timbrata

- Il cittadino conserverà la copia dell'autocertificazione vidimata /timbrata che gli viene restituita

## **E2.2 compilazione autonoma e invio all'Azienda Usl a mezzo raccomandata A/R**

- L'autocertificazione va inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno insieme alla copia del documento di identità.
- Il modulo di autocertificazione si può scaricare dal portale ERsalute <http://www.saluter.it/servizi/ticket-ed-esenzioni/applicazione/autocertificazione>
- Gli indirizzi postali a cui inviare l'autocertificazione si possono trovare nella stessa pagina del portale ERsalute o chiedere al numero verde 800 033 033 . Sono inoltre pubblicati in tutti i siti web delle Aziende sanitarie.
- In caso di dichiarazione per minore è sufficiente la copia del documento del genitore (la stessa cosa vale per il tutore/amministratore di sostegno/curatore)
- Si può inviare un'unica raccomandata contenente più autocertificazioni (e relative copie dei documenti di identità), in questo caso ciascuno dovrà conservare assieme alla propria autocertificazione una copia della ricevuta
- Il cittadino conserverà la copia dell'autocertificazione abbinata alla ricevuta della raccomandata.

## **E2.3 compilazione autonoma e invio all'Azienda Usl a mezzo fax**

- L'autocertificazione va inviata a mezzo fax insieme alla copia del documento di identità.
- Il modulo di autocertificazione si può scaricare dal portale ERsalute <http://www.saluter.it/servizi/ticket-ed-esenzioni/applicazione/autocertificazione>
- I numeri di fax a cui inviare l'autocertificazione si possono trovare nella stessa pagina del portale ERsalute o chiedere al numero verde 800 033 033 . Sono inoltre pubblicati in tutti i siti web delle Aziende sanitarie.
- In caso di dichiarazione per minore è sufficiente la copia del documento del genitore (la stessa cosa vale per il tutore/amministratore di sostegno/curatore).
- Il cittadino conserverà la copia dell'autocertificazione abbinata alla ricevuta del fax.

## **E2.4 compilazione autonoma e invio all'Azienda Usl a mezzo PEC (posta elettronica certificata)**

- L'autocertificazione va inviata a mezzo PEC, insieme alla copia del documento di identità
- Il modulo di autocertificazione si può scaricare dal portale ERsalute <http://www.saluter.it/servizi/ticket-ed-esenzioni/applicazione/autocertificazione>
- Gli indirizzi di PEC delle Aziende Usl a cui è possibile inviare l'autocertificazione si possono trovare nella stessa pagina del portale ERsalute o chiedere al numero verde 800 033 033 . Sono inoltre pubblicati in tutti i siti web delle Aziende sanitarie.

- Si può inviare l'autocertificazione a mezzo PEC per un'altra persona non intestataria della casella email certificata, inviando anche la copia del documento di identità dell'interessato.
- Il cittadino conserverà la copia dell'autocertificazione abbinata alla ricevuta dell'email certificata

#### **E2.5 compilazione autonoma e invio all'Azienda Usl a mezzo email**

- L'autocertificazione va inviata a mezzo email (posta elettronica comune) insieme alla copia del documento di identità
- Il modulo di autocertificazione si può scaricare dal portale ERsalute:  
<http://www.saluter.it/servizi/ticket-ed-esenzioni/applicazione/autocertificazione>
- Gli indirizzi email e/o PEC delle Aziende Usl a cui è possibile inviare l'autocertificazione per email si possono trovare nella stessa pagina del portale ERsalute o chiedere al numero verde 800 033 033 . Sono inoltre pubblicati in tutti i siti web delle Aziende sanitarie.
- È possibile inviare un'email comune (non certificata) ad un indirizzo aziendale PEC (posta elettronica certificata)
- Si può inviare a mezzo email anche l'autocertificazione per conto di un'altra persona non intestataria della casella email, inviando anche la copia del documento di identità dell'interessato.
- Il cittadino conserverà la copia dell'autocertificazione abbinata alla ricevuta dell'email di risposta dell'Azienda Usl

**E3 L'autocertificazione va consegnata all'Azienda Usl di residenza o di domicilio?**  
L'Azienda Usl di riferimento a cui consegnare l'autocertificazione è quella in cui la persona ha il domicilio sanitario, cioè quella in cui ha scelto il medico di famiglia

**E4 Quale documento di identità va presentato con l'autocertificazione per un minore?**  
Il modulo di autocertificazione per il minore è firmato da un genitore ed è quindi il documento del genitore firmatario quello che, a seconda della modalità di consegna scelta, va mostrato/consegnato/trasmesso in copia.  
La stessa cosa vale per il tutore/amministratore di sostegno/curatore.

**E5 Occorre una delega scritta per consegnare l'autocertificazione di un'altra persona?**  
No, non occorre una delega scritta, trattandosi solo dell'atto di consegnare per conto di un'altra persona un modulo già direttamente firmato dall'interessato. Se la consegna avviene allo sportello è sufficiente portare la copia del documento di identità della persona che ha firmato l'autocertificazione. Se la trasmissione avviene via fax o via email va comunque inviata anche una copia del documento di identità dell'interessato per ciascuna autocertificazione inviata.

## **F UTILIZZO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE**

**F1 Come sono utilizzati dall'Azienda Usl i dati della fascia di reddito autocertificati?**

I dati dell'autocertificazione vengono registrati nell'anagrafe sanitaria degli assistiti di ogni Azienda Usl.

Ad inserimento avvenuto, il codice della fascia di reddito (RE1, RE2 o RE3) verrà automaticamente stampato dal sistema in ogni prescrizione del medico di famiglia /pediatra di libera scelta. Esattamente come accade per i codici di esenzione.

I dati della fascia di reddito saranno utilizzati per i controlli che l'Azienda Usl è tenuta a fare sulla verità delle dichiarazioni rilasciate dagli assistiti.

**F2 Occorre mostrare la propria autocertificazione ogni volta che si va dal medico?**

Non occorre. Il dato sulla fascia reddito, una volta autocertificato, viene inserito nel sistema informatico anagrafico e il codice della fascia di reddito viene riportato in automatico nella ricetta di prescrizione (rossa o elettronica).

**F3 Chi deve indicare nella ricetta il codice della fascia di reddito RE1, RE2, RE3?**

Dopo l'autocertificazione, il codice della fascia di reddito è registrato nel sistema informatico anagrafico degli assistiti dell'Azienda Usl e viene riportato in automatico in ogni ricetta (rossa o elettronica), esattamente come avviene per il codice di esenzione dal pagamento del ticket.

Nella fase transitoria (fino al 1 luglio 2015) il codice della fascia poteva essere scritto manualmente sulla ricetta rossa al momento dell'erogazione della visita o del ritiro del farmaco (dal cittadino o dall'operatore sanitario) e il cittadino doveva comunque mostrare la propria autocertificazione timbrata dall'Azienda Usl.

Da mercoledì 1° luglio 2015 è opportuno che il cittadino verifichi sempre, al momento della prescrizione o comunque prima dell'erogazione della prestazione, che il proprio codice di fascia di reddito sia indicato nella ricetta e che sia corretto. Se il codice non è corretto o manca, il cittadino dovrà rivolgersi agli appositi sportelli della Azienda Usl di residenza per verificare ed eventualmente aggiornare la propria posizione.

Dopo quella data, si dovrà pagare il ticket in base ai dati contenuti nella ricetta. Chi non autocertifica la propria fascia di reddito e non ha diritto ad alcuna esenzione, deve pagare il ticket massimo previsto.

**F4 Come fare se il codice della fascia di reddito stampato nella ricetta è diverso da quello autocertificato?**

Il cittadino dovrà recarsi allo sportello dell'Azienda Usl e correggere la propria posizione nel sistema informatico anagrafico degli assistiti.

**F5 In quale spazio della ricetta è riportato il codice RE di fascia di reddito?**

Il codice RE della fascia di reddito (RE1, RE2 o RE3) è riportato sia nella ricetta rossa che nella ricetta elettronica dematerializzata. Il codice della fascia di reddito è indicato nello stesso spazio in cui sono registrati i codici di esenzione dal ticket.

In questo spazio può infatti essere scritto il codice di esenzione o la fascia di reddito, oppure può rimanere vuoto, se il reddito familiare fiscale lordo è superiore a 100.000 euro (in questo caso viene applicato il ticket massimo previsto).



- F6 Può essere autocertificata all'Ausl sia una fascia di reddito che un'esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito?**  
Un assistito non può essere contemporaneamente pagante ticket in base alle fasce di reddito ed esente ticket in base al reddito.  
L' autocertificazione rilasciata all'Azienda Usl ai fini dell'esenzione ticket in base al reddito (E01) esclude e cancella un'eventuale precedente dichiarazione della fascia di reddito.
- F6.1 Può essere autocertificata all'Ausl sia una fascia di reddito che un'esenzione dal pagamento del ticket in base alla crisi economica (E99)?**  
Sì, il cittadino può autocertificare sia la fascia di reddito che l'esenzione in base alla crisi economica.
- F7 Vengono fatti controlli sulle fasce di reddito dichiarate?**  
L'Azienda Usl è tenuta ad attivare i controlli.  
Chi rilascia dichiarazioni false è punito ai sensi del Codice Penale. Le dichiarazioni false, inoltre, possono portare alla decadenza automatica dei benefici per ottenere i quali è stata prodotta la documentazione falsa.
- F8 E' una violazione della privacy il fatto che gli operatori conoscano la fascia di reddito?**  
I dati sul reddito raccolti sono trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy (decreto legislativo 196/2003) e da persone autorizzate al loro trattamento e tenute al segreto professionale o al segreto d'ufficio. Si tratta peraltro degli stessi professionisti e operatori che trattano dati considerati ancora più sensibili, rispetto a quelli sul reddito, quali le prescrizioni mediche e i codici di esenzione in base alla patologia della persona.

## **G SITUAZIONI PARTICOLARI: COME FARE?**

- G1 L'assistito con domicilio in un'Azienda Usl diversa da quella di residenza**  
La persona con domicilio in un'Azienda Usl diversa da quella di residenza deve consegnare l'autocertificazione all'Azienda Usl in cui ha scelto il proprio medico di famiglia. Naturalmente solo se l'Azienda Usl di domicilio è in Emilia-Romagna.
- G2 L'assistito non residente in Emilia-Romagna**  
La persona non residente in Emilia-Romagna (né con domicilio sanitario/scelta del medico nella nostra Regione) che usufruisce del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna è tenuta a pagare il ticket definito dalla Regione, così come le persone residenti. Dovrà autocertificare, utilizzando lo stesso modulo compilato dai residenti, l'appartenenza ad una delle fasce di reddito familiare fiscale lordo e consegnare la propria autocertificazione ad ogni accesso ai servizi sanitari.  
In caso di visite ed esami specialistici, una copia dell'autocertificazione sarà trattenuta dai servizi specialistici e allegata alla ricetta. In farmacia l'autocertificazione,

compilata e firmata al momento dell'erogazione dei farmaci, sarà ritirata dal farmacista.

Nel caso in cui la ricetta sia elettronica e non contenga l'indicazione della fascia di reddito, il cittadino è tenuto al pagamento della quota massima sia per visite ed esami che per i farmaci di fascia A.

**G3 Il lavoratore colpito dalla crisi (disoccupato, in cassa integrazione, in mobilità, con contratto di solidarietà)**

Il lavoratore colpito dalla crisi residente in Emilia-Romagna (disoccupato, in cassa integrazione, in mobilità, con contratto di solidarietà), se rientra nei limiti di reddito stabiliti dall'INPS con circolare e definiti dalla Regione in accordo coi sindacati (delibera 1036/2009 e successivi rinnovi), ha l'esenzione totale dal pagamento del ticket e non deve pagare il ticket per le visite, gli esami specialistici e i farmaci di classe A.

In questo caso l'esenzione (codice E 99) è individuale, non fa riferimento al reddito del nucleo familiare ed è estesa ai familiari a carico.

Per approfondimenti su questa esenzione consultare il portale web del Servizio sanitario ERsalute o telefonare al numero verde del Servizio sanitario regionale 800 033 033 , aperto dal lunedì al venerdì ore 8.30-17.30 e il sabato ore 8.30-13.30.

**G4 Lo straniero in soggiorno temporaneo (STP)**

Lo straniero STP rilascia la dichiarazione di indigenza e la presenta al momento del rilascio della tessera STP, valevole 6 mesi (circolare Ministero della Sanità n. 5/2000) ed eventualmente rinnovabile.

Non è quindi tenuto a compilare l'autocertificazione relativa alla fascia di reddito . Viene inserito d'ufficio, per l'applicazione del ticket, nella prima fascia (RE1).

**G5 L'assistito con esenzione ticket riconosciuta da altra Regione**

Se l'assistito non residente/domiciliato in Emilia-Romagna ha un'esenzione ticket indicata nella ricetta di prescrizione, gli viene applicata l'esenzione. Vedi di seguito l'elenco delle esenzioni totali e parziali stabilite a livello nazionale e i relativi codici.

## **H INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI**

**H1 A chi ci si può rivolgere per approfondimenti sull'applicazione dei ticket?**

Per informazioni si può telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna 800033033 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30 e il sabato dalle 8,30 alle 13,30.

Si può consultare la Guida ai servizi del portale ERsalute <http://www.saluter.it> , nella home page in alto a sinistra, scrivendo nel campo Cerca "applicazione ticket" . La Guida ai servizi contiene le stesse informazioni a disposizione del numero verde.

Si può leggere la pagina del portale ERsalute dedicata all'applicazione dei ticket <http://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/ticket-ed-esenzioni/autocertificazione> . Ci si può rivolgere agli sportelli dell'Azienda Usl che

ricevono le autocertificazioni, agli sportelli CUP o all' URP Ufficio relazioni con il pubblico dell'Azienda Usl .

Per informazioni di carattere fiscale sul proprio reddito ci si può rivolgere a CAF, Patronati o ad altri soggetti che offrono assistenza fiscale.

## **H2 A chi ci si può rivolgere per segnalazioni sull'applicazione dei ticket?**

Per segnalazioni ci si può rivolgere all'URP Ufficio relazioni con il pubblico delle Aziende sanitarie. Se la segnalazione riguarda una farmacia va inviato all'Azienda Usl competente per il territorio dove la farmacia ha sede.

Per trovare l'URP della propria Azienda Usl è sufficiente aprire qualsiasi pagina della Guida ai servizi (nella pagina principale di ERsalute) e cercare sulla destra in "Sedi del servizio sanitario".

# ALLEGATO: ELENCO ESENZIONI TOTALI TICKET

(GIUGNO 2017)

Codice Esenzione	Descrizione esenzione	Tipologia di esenzione
C01	Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C02	Invalidi civili all 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C03	Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.d del D.M.01.02.1991)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C04	Invalidi civili < di 18anni con indennità di frequenza ex artt.1 Legge n.289/90 (ex art.5 comma 6 del D.Lgs n.124/98)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C05	Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall'apposita Commissione invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell'art.6 comma 1 lett.f del D.M.01.02.1991	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C06	Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata)-ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01/02/1991(ex art. 7 Legge n. 482/68 come modificata dalla Legge n. 68/99)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
E01	Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
E02	Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le

	ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)	altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
E03	Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico - (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
E04	Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
F01	Prestazioni a favore dei detenuti ed internati (ex art. 1 comma 6 del D.Lgs 22/06/1999, n.230)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche
G01	Invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 1 <sup>a</sup> alla 5 <sup>a</sup> titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art.6 comma1 lett.a del D.M.01.02.1991)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A. Tutti i cittadini in questa categoria hanno inoltre diritto di ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.
L01	Grandi invalidi del lavoro – dall'80% al 100% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.B del D.M.01.02.1991)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
L02	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.b del D.M.01.02.1991)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci.
P98	Prestazioni per la tutela della salute dei minori accolti a scopo adottivo (DGR 1036/2009)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci.
P99	Prestazioni per la tutela della salute dei bambini in affidamento familiare o accolti in comunità residenziali (DGR 1036/2009)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci.

S01	Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1^cat.- titolari di specifica pensione (ex art.6 comma1 lett.c del D.M.01.02.1991)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
S02	Invalidi per servizio appartenenti alla cat. dalla 2^ alla 5^ (ex art.6 comma1 lett.c del D.M.01.02.1991)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
V01	Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art. 15 L. n.302/90; art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e loro familiari (ex art. 9 della l. 206/2004), vittime del dovere e familiari (ex. DPR 7luglio 2006, n. 243)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A. Tutti i cittadini in questa categoria hanno inoltre diritto di ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità

# ALLEGATO: ELENCO ESENZIONI PARZIALI TICKET

(GIUGNO 2017)

Codice esenzione	Descrizione esenzione	Tipologia di esenzione
001-067	Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M.28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni (ultimo D.M. 21.5.2001 n.296)	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di classe A prescritti per il trattamento della patologia per la quale è stata rilasciata. Il diritto è riconosciuto a malattia già accertata
B01	Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione da HIV (ex art. 1 comma 4 lett. B del D.Lgs 124/98-prima parte)	Sono esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per soggetti a rischio di infezione da HIV
C07	Prestazioni richieste in sede di verifica dell'invalidità civile ex D.M. 20/07/1989, n. 293 e succ. mod.	Sono esenti le prestazioni richieste in sede di verifica dell'invalidità civile ex D.M. 20/07/1989, n. 293 e succ. mod
C104	Programma Odontoiatria: Esenzione ai sensi dell'Articolo 3 – comma 3 della legge 104/92 "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".	Sono previste specifiche esenzioni nella normativa regionale in materia
D01	Prestazioni diagnostiche nell'ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione (ex art.1 comma 4 lett.a del D.Lgs 124/98)	Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'esecuzione gratuita di accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. Altre prestazioni diagnostiche sono offerte dal SSR nell'ambito delle campagne di screening,

D02	Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art.85 comma 4 lett b della Legge 388/2000)-citologico	Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'esecuzione gratuita di accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. Altre prestazioni diagnostiche sono offerte dal SSR nell'ambito delle campagne di screening,
D03	Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art.85 comma 4 lett b della Legge 388/2000)-mammografico	Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'esecuzione gratuita di accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. Altre prestazioni diagnostiche sono offerte dal SSR nell'ambito delle campagne di screening,
D04	Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art.85 comma 4 lett b della Legge 388/2000)- colon retto	Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'esecuzione gratuita di accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. Altre prestazioni diagnostiche sono offerte dal SSR nell'ambito delle campagne di screening,
D05	Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della Mammella (ex art.85 comma 4 della Legge 388/2000)	Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'esecuzione gratuita di accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. Altre prestazioni diagnostiche sono offerte dal SSR nell'ambito delle campagne di screening,
D06	Prestazioni incluse nel protocollo della campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti operanti nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo (ex D.M. 22/10/2002)	Sono esenti per le prestazioni indicate nel D.M. 22/10/2002. Sono differenziate in relazione al personale civile e a quello militare.
D98	Prestazioni legate al rischio cardiovascolare (DGR 1705/2012)	Esenzione limitata a prestazioni diagnostiche correlate al rischio cardiovascolare
D99	Prestazioni diagnostiche correlate al riscontro di rischio eredo-familiare per tumore alla Mammella (ex art.1 comma 4 lett. a del D.Lgs 124/98,DGR 220/2011)	Esenzione limitata a prestazioni diagnostiche (visita ed approfondimenti o di sorveglianza) correlate al riscontro di rischio eredo-familiare per tumore alla Mammella
G02	Invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 6 <sup>a</sup> alla 8 <sup>a</sup> ( ex art.6 comma 2 lett.a del D.M.01.02.1991)	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di classe A prescritti per il trattamento della patologia invalidante.
I01	Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva,	Sono esenti i minori di 18 anni e i disabili di ogni età per la visita di idoneità incluse le



	all'adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile (ex D.P.C.M. 28 novembre 2003)	prestazioni previste dalle tabelle Ministeriali delle discipline sportive e per gli eventuali esami diagnostici richiesti dai medici di medicina dello Sport per il completamento della pratica d idoneità.
L03	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa <2/3- dal 1% al 66% di invalidità (ex art.6 comma 2 lett.b del D.M.01.02.1991)	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di classe A correlati alla patologia invalidante.
L04	Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 lett. c del D.M. 01.02.1991)	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci prescritti per il trattamento delle conseguenze dell'infortunio e al periodo dell'infortunio stesso che deve essere indicato in ricetta.
M00	Esente per stato di gravidanza (ex D.M.del 10/09/1998) in epoca preconcezionale	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale utili per tutelare la salute delle madri del nascituro. D.M.del 10/09/1998
M01-M41	Esente per stato di gravidanza (ex D.M.del 10/09/1998) in gravidanza ordinaria	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale utili per tutelare la salute delle madri del nascituro. D.M.del 10/09/1998 e DGR 1097/2011
M50	Esente per stato di gravidanza (ex D.M.del 10/09/1998) in gravidanza a rischio	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale utili per tutelare la salute delle madri del nascituro. D.M.del 10/09/1998 e DGR 1097/2011
M52	Ulteriori prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale utili per tutelare la salute delle madri del nascituro. D.M.del 10/09/1998 e DGR 1097/2011
N01	Pazienti in possesso di esenzione in base alla Legge n.210 del 25/02/1992- danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (ex art.1 comma 5 lett.d del D.Lgs 124/98)	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di classe A prescritti per il trattamento della patologie per le quali è stata rilasciata l'esenzione ai sensi della , L 210/92,
P01	Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a	Sono esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre

	livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/199 – seconda parte)	prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva
P02	Prestazioni specialistiche finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge e non poste a carico del datore di lavoro – attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti - (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – ultima parte)	Sono esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge
P03	Prestazioni correlate a pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (art.1 c.4 lett.b D.Lgs.124/1998) Profilassi antitubercolare (DPR 465/01)	Sono esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata
PML	Prestazioni medico-legali ai naviganti in ambito SASN	Sono esenti per le prestazioni indicate nel D.M.22 febbraio 1984 e da altre normative tecniche di settore
R99	Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (ex art. 5 comma 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279).	Esenzione limitata alle prestazioni finalizzate alla diagnosi della malattia rara.
RAannn RQannn	Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n.279	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di classe A prescritti per il trattamento della patologia per la quale è stata rilasciata.
S03	Invalidi per servizio appartenenti alla cat. dalla 6^ alla8^ (ex art.6 comma2 lett.c del D.M.01.02.1991)	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di classe A correlati alla patologia invalidante.
T01	Prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione (ex art.1 comma 5 lett.C del D.Lgs 124/98)	Esenzione limitata alle prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione
TDL01	Terapia del dolore severo	Esenzione per i farmaci di classe A per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa con prescrizione, per singola ricetta, fino a 30 giorni di terapia